

COMUNE DI AREZZO

ALLEGATO 1



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

| Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2026 | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

INDICE

| TIT/ART | DESCRIZIONE | PAG. |
|------------------|---|------------|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI | 6 |
| Capo I | Disposizioni generali | 6 |
| Art. 1 | Oggetto | 6 |
| Art. 2 | Ambiti Operativi e Definizioni | 6-7 |
| Art. 3 | Competenze | 8 |
| Art. 4 | Regime demaniale dell'area cimiteriale | 8 |
| Art. 5 | Servizi gratuiti e a pagamento | 8 |
| Art. 6 | Anagrafe cimiteriale | 9 |
| Art. 7 | Diritto alla sepoltura | 9 |
| Capo II | Accertamento cause di morte, osservazione dei cadaveri. | 9 |
| Art. 8 | Denuncia della causa di morte | 9 |
| Art. 9 | Riscontro diagnostico | 10 |
| Art. 10 | Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza | 11 |
| Art. 11 | Prelievi per trapianti terapeutici | 12 |
| Art. 12 | Depositi di osservazione ed obitori | 12 |
| Capo III | Salma e Feretri | 12 |
| Art. 13 | Deposizione della salma nel feretro | 12 |
| Art. 14 | Feretri provenienti da altro comune | 12 |
| Art. 15 | Verifica e chiusura dei feretri | 13 |
| Art. 16 | Piastrina di riconoscimento | 14 |
| TITOLO II | INUMAZIONI E TUMULAZIONI | 14 |
| Capo I | Disposizioni Comuni | 14 |
| Art. 17 | Inumazione e tumulazioni | 14 |
| Art. 18 | Deposito | 14 |
| Capo II | Inumazione | 14 |
| Art. 19 | Inumazioni comuni e private | 14 |
| Art. 20 | Autorizzazione alla inumazione | 15 |
| Art. 21 | Modalità di inumazione | 15 |
| Art. 22 | Caratteristiche del terreno per le inumazioni | 15 |
| Art. 23 | Forma e classe dei campi | 15 |
| Art. 24 | Cippi indicativi | 15 |
| Art. 25 | Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti | 16 |
| Art. 26 | Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni | 16 |
| Art. 27 | Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili | 16 |
| Art. 28 | Caratteristiche delle casse per l'inumazione | 16 |
| Art. 29 | Fiori, piante e materiali ornamentali | 16 |
| Capo III | Tumulazione | 17 |
| Art. 30 | Tumulazione in posti singoli | 17 |
| Art. 31 | Divieto di tumulazione provvisoria | 17 |
| Art. 32 | Collocazione in unico loculo | 18 |
| Art. 33 | Manutenzione | 18 |
| Capo IV | Cappelle Gentilizie | 18 |
| Art. 34 | Definizione | 18 |
| Art. 35 | Uso delle cappelle gentilizie | 18 |
| Art. 36 | Costruzione dell'opera – Termini | 19 |
| Art. 37 | Manutenzione delle cappelle gentilizie | 19 |

| TIT/ART | DESCRIZIONE | PAG. |
|-------------------|---|-----------|
| Art. 38 | Divisione | 19 |
| Capo V | Trasferimento in altra sepoltura | 19 |
| Art. 39 | Ammissibilità della Traslazione | 19 |
| Art. 40 | Aventi diritto a presentare l'istanza di traslazione | 20 |
| Art. 41 | Autorizzazione alla traslazione | 20 |
| Art. 42 | Traslazione d'ufficio | 20 |
| Art. 43 | Effetti della autorizzazione alla traslazione | 20 |
| Art. 44 | Spese relative alla traslazione | 20 |
| TITOLO III | CONCESSIONI | 21 |
| Capo I | Concessioni cimiteriali e istituti connessi | 21 |
| Art. 45 | Atto di concessione – Concessione a viventi | 21 |
| Art. 46 | Doveri dei concessionari | 21 |
| Art. 47 | Divieto trasferimento della concessione | 21 |
| Art. 48 | Retrocessione | 21 |
| Art. 49 | Subentri | 22 |
| Art. 50 | Revoca | 22 |
| Art. 51 | Decadenza | 22 |
| Art. 52 | Provvedimenti conseguenti la decadenza | 23 |
| Art. 53 | Estinzione | 23 |
| TITOLO IV | ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 23 |
| Capo I | Disposizioni Comuni | 23 |
| Art. 54 | Definizione di estumulazione ed esumazione | 23 |
| Art. 55 | Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie | 23 |
| Art. 56 | Tariffe per esumazioni ed estumulazioni | 24 |
| Art. 57 | Raccolta delle ossa | 24 |
| Art. 58 | Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare | 24 |
| Art. 59 | Disponibilità dei materiali | 24 |
| Art. 60 | Destinazione Resti Ossei e Salma Inconsunta | 24 |
| Art. 61 | Ossario comune | 25 |
| Capo II | Esumazioni | 25 |
| Art. 62 | Esumazioni ordinarie | 25 |
| Art. 63 | Esumazioni straordinarie | 25 |
| Capo III | Estumulazioni | 26 |
| Art. 64 | Estumulazione ordinaria | 26 |
| Art. 65 | Estumulazione straordinaria | 26 |
| Art. 66 | Estumulazione feretri in loculi gemellari | 27 |
| Art. 67 | Estumulazione loculi a concessione perpetua | 27 |
| Art. 68 | Posti esclusi dalle attività di estumulazione | 27 |
| TITOLO V | CREMAZIONE ED ISTITUTI CONNESSI | 28 |
| Capo I | Cremazione ed istituti connessi | 28 |
| Art. 69 | Oggetto e finalità | 28 |
| Art. 70 | Autorizzazione alla cremazione di cadaveri | 28 |
| Art. 71 | Destinazione delle ceneri | 29 |
| Art. 72 | Affidamento e dispersione delle ceneri | 29 |
| Art. 73 | Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione | 29 |
| Art. 74 | Consegna ed affidamento delle ceneri | 30 |
| Art. 75 | Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri | 30 |
| Art. 76 | La dispersione delle ceneri | 31 |

| TIT/ART | DESCRIZIONE | PAG. |
|--------------------|--|-------------|
| Art. 77 | Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri | 31 |
| Art. 78 | Luoghi di dispersione delle ceneri | 31 |
| Art. 79 | Riti di commemorazione | 32 |
| Art. 80 | Informazione ai cittadini | 32 |
| TITOLO VI | TRASPORTI FUNEBRI | 32 |
| Capo I | Trasporti funebri | 32 |
| Art. 81 | Trasporti funebri | 32 |
| Art. 82 | Orario dei trasporti | 32 |
| Art. 83 | Norme generali per i trasporti | 32 |
| Art. 84 | Trasferimento di salme senza funerale | 32 |
| Art. 85 | Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | 32 |
| Art. 86 | Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione | 33 |
| Art. 87 | Trasporti all'estero o dall'estero | 33 |
| Art. 88 | Trasporto di ceneri e resti | 33 |
| Art. 89 | Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio | 34 |
| TITOLO VII | CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 34 |
| CAPO I | Cimiteri e Piano Regolatore Cimiteriale | 34 |
| Art. 90 | Elenco cimiteri | 34 |
| Art. 91 | Reparti speciali nel cimitero | 34 |
| Art. 92 | Piano Regolatore Cimiteriale | 34 |
| Art. 93 | Catasto dei posti per sepoltura | 35 |
| Art. 94 | Mappe dei cimiteri | 35 |
| Art. 95 | Elaborati | 35 |
| TITOLO VIII | IMPRESE ONORANZE FUNEBRI | 35 |
| Capo I | Imprese Onoranze Funebri | 35 |
| Art. 96 | Attività funebre | 35 |
| Art. 97 | Divieti | 36 |
| Art. 98 | Prestazioni | 36 |
| TITOLO IX | IMPRESE E LAVORI PRIVATI | 36 |
| Capo I | Imprese e lavori privati | 36 |
| Art. 99 | Accesso al cimitero | 36 |
| Art. 100 | Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private | 37 |
| Art. 101 | Recinzione aree, materiali di scavo, consumi | 37 |
| Art. 102 | Orario di lavoro | 37 |
| Art. 103 | Sospensione dei lavori in occasione della Comm. dei Defunti | 37 |
| TITOLO X | POLIZIA DEI CIMITERI | 38 |
| Capo I | Polizia dei cimiteri | 38 |
| Art. 104 | Orario | 38 |
| Art. 105 | Compiti degli Operatori Cimiteriali | 38 |
| Art. 106 | Tenuta dei documenti obbligatori | 38 |
| Art. 107 | Disciplina dell'ingresso | 38 |
| Art. 108 | Divieti speciali | 39 |
| Art. 109 | Riti funebri | 39 |
| Art. 110 | Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni | 39 |
| Art. 111 | Materiali ornamentali | 39 |
| CAPO XI | NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI | 40 |
| Capo I | Norme transitorie disposizioni finali | 40 |
| Art. 112 | Irreperibilità dell'atto di concessione - Istituto dell'immemoriale | 40 |

| TIT/ART | DESCRIZIONE | PAG. |
|-----------------|----------------------------------|-------------|
| Art. 113 | Determinazione tariffe e prezzi. | 40 |
| Art. 114 | Entrata in vigore | 40 |

Tabella di conversione anni/giorni

| ALTRA UNITÀ DI MISURA TEMPORALE | GIORNI | ALTRA UNITÀ DI MISURA TEMPORALE | GIORNI |
|--|---------------|--|---------------|
| 1 mese | 30 | 25 anni | 9.132 |
| 2 mesi | 60 | 30 anni | 10.958 |
| 3 mesi | 90 | 35 anni | 12.784 |
| 6 mesi | 180 | 40 anni | 14.610 |
| 1 anno | 365 | 50 anni | 18.268 |
| 2 anni | 701 | 60 anni | 21.915 |
| 3 anni | 1.096 | 70 anni | 25.568 |
| 5 anni | 1.827 | 75 anni | 27.394 |
| 10 anni | 3.653 | 80 anni | 29.220 |
| 15 anni | 5.479 | 90 anni | 32.873 |
| 20 anni | 7.305 | 99 anni | 36.160 |

| CONCESSIONI NEI CIMITERI DI AREZZO | DURATA | GIORNI |
|---|----------------|---------------|
| Inumazioni | 10 anni | 3.653 |
| Tumulazioni | 30 anni | 10.958 |
| Sepolture private in cappelle | 99 anni | 36.160 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1- Oggetto

1.1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Arezzo, conformemente:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante *“Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”* e successive integrazioni e modificazioni;
- alla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità (G.U. n. 158/1993);
- alla circolare n.10 del 31.07.1998
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull’Ordinamento dello Stato Civile;
- alla Legge 28 febbraio 2001, n. 26, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”* e successive integrazioni e modificazioni;
- alla Legge 30 marzo 2001, n.130 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- al Decreto del Ministero dell’Interno 1 Luglio 2002 *“Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”* e successive integrazioni e modificazioni;
- al Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002;
- al D.P.R.n.254 del 10.07.2003;
- alla normativa adottata dalla Regione Toscana in materia ed in particolare:
- alla L.R.T. n. 29 del 31.05.2004 e smi (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione dei defunti) ;
- L.R.T. n. 18 del 04.04.2007 e smi (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)

Articolo 2 – Ambiti Operativi e Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ambito Territoriale | Porzione del territorio comunale all’interno del quale rientrano uno o più cimiteri in cui avviene la sepoltura secondo il criterio di appartenenza residenziale all’interno dell’ambito; |
| Ambito Necroscopico | Sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune (quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’Autorità giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie, il deposito di osservazione, l’obitorio), sia dal Servizio sanitario regionale (quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica); |
| Ambito Funebre | Sono ricomprese le attività di trasporto dei feretri, i servizi forniti dalle strutture dall’ultimo commiato, nonché i servizi ad essi connessi; |
| Ambito Cimiteriale | E’ ricompreso l’insieme delle attività e dei servizi per la gestione del patrimonio demaniale (concessione d’uso di spazi, aree, loculi, tumuli, fosse, etc.), per la cremazione, per la sepoltura dei defunti, per il funzionamento del cimitero (pulizia, raccolta fiori, verde, etc.), nonché ogni altra attività e/o servizio a tariffa o corrispettivo richiesto dall’Utenza; |
| Ambito della Polizia Mortuaria | Vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti. |

Regolamento di Polizia Mortuaria

| | |
|--|--|
| Area cimiteriale | Area ricompresa all'interno del perimetro esterno delle mura del cimitero; |
| Celletta ossario | Il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni; |
| Cimitero | Luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la comunità locale; |
| Cinerario comune | Il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione; |
| Comune | Il Comune di Arezzo |
| Cremazione | Pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere; |
| Defunto o Cadavere | Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; |
| Deposito di osservazione | Il luogo destinato ad accogliere le salme di persone da mantenere in osservazione per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo; |
| Ente Gestore | Il Comune o soggetto giuridico diverso dal Comune, che gestisce i Servizi Cimiteriali. |
| Esumazione | l'operazione di recupero dei resti ossei da feretro inumato; |
| Estumulazione | Operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo. |
| Familiari aventi diritto di sepoltura nella sepoltura privata | Nel sepolcro c.d. familiare o gentilizio, il fondatore, il proprio coniuge, i suoi ascendenti fino al grado terzo, i suoi discendenti fino al grado sesto ed, i coniugi di questi ultimi; |
| Feretro | Insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; |
| Gestore | Soggetto giuridico diverso dal Comune, che gestisce i Servizi Cimiteriali. |
| Inumazione | La sepoltura del feretro in terra (in campo comune o in concessione); |
| Medico curante | Il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso; |
| Nicchia cineraria | Manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni |
| Obitorio | Il luogo destinato ad accogliere in osservazione e riscontro diagnostico le salme di persone decedute senza assistenza medica ed il deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali; |
| Operatore cimiteriale | Dipendente dell'Ente Gestore |
| Operatore funebre | Dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative; |
| Ossario comune | Luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione; |
| Responsabile/Dirigente del Servizio cimiteriale | Dipendente comunale cui è stata attribuita la competenza della specifica funzione dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente. |
| Responsabile della custodia del cimitero | Personale comunale (se il servizio è gestito in economia); l'appaltatore/affidatario (se il servizio è gestito in appalto/concessione). |
| Resti mortali | Fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; |
| Salma | Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte; |
| Servizi cimiteriali | I servizi inerenti l'ambito Necroscopico, Funebre, Cimiteriale e di Polizia Mortuaria di competenza del Gestore |
| Struttura di commiato: | Luogo dove mantenere prima della sepoltura un cadavere e dove, a richiesta dei familiari del defunto, possono tenersi riti di commiato; |

| | |
|------------------------------|---|
| Trasporto di cadavere | Inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero, al crematorio, ed ogni altro spostamento del cadavere nei limiti e con le disponibilità previste dal DPR n. 285/90; |
| Trasporto funebre | Trasferimento di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario; |
| Traslazione | Trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune; |
| Tumulazione | La sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba. |

2.2. Per tutte le altre definizioni non contemplate dal presente articolo si rinvia a quelle contenute nella normativa nazionale e regionale.

Articolo 3 – Competenze

3.1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale, avvalendosi degli organi e servizi dell'Azienda Sanitaria Locale in conformità alle legislazioni statale e regionale, o dai dirigenti comunali in attuazione dei principi di cui agli articoli 107 e seguenti del Testo Unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.2. Le attività di polizia mortuaria sono gestite nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti comunali ed individuate con gli atti di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria è regolata dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3, del medesimo Testo Unico.

Articolo 4 – Regime demaniale dell'area cimiteriale

4.1. L'area cimiteriale è assoggettata al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice civile. Pertanto, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

5.1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge ovvero quelli indispensabili ed essenziali da erogare in caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone (fisiche o giuridiche) o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico

5.2. Lo stato di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa è accertato dai Servizi Sociali territorialmente competenti.

5.3. Lo stato di salma di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, si presume, ai soli fini della pratica di inumazione, nel caso in cui alcun familiare si interessi della salma entro le 48 ore dal decesso.

5.4. È fatta salva la possibilità dei familiari, nel periodo successivo le 48 ore dal decesso, di manifestare espressamente il proprio interesse. In tal caso, oppure qualora, durante il periodo di inumazione, emergano comportamenti da parte dei familiari del defunto tali da escludere il disinteresse, le somme assunte a carico del Comune costituiscono anticipazione e, il familiare ha l'obbligo di restituire le somme anticipate oltre interessi al saggio legale.

5.5. Tutti gli altri servizi e prestazioni, diversi da quelli indicati ai precedenti commi, sono soggetti al

pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, determinate nel rispetto della normativa generale.

Art. 6 – Anagrafe cimiteriale

6.1. L'Anagrafe cimiteriale tiene annotato in ordine alfabetico, suddiviso per annata le schede dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

6.2. Ogni scheda riporta:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 7 - Diritto alla sepoltura

7.1. La sepoltura per inumazione e tumulazione all'interno del Cimitero Monumentale di Arezzo nonché all'interno del Cimitero Comunale è riservata a:

- a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anagrafica;
- c) persone nate nel Comune, ancorchè ivi non residenti al momento del decesso;
- d) al coniuge, convivente e parenti entro il 2° grado di parentela dell'avente diritto alla sepoltura;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
- f) ceneri di chiunque se destinate all'inumazione o alla dispersione nel cimitero.

7.2. La sepoltura per inumazione e la tumulazione all'interno dei cimiteri extraurbani del Comune di Arezzo è riservata alle persone morte ivi residenti, secondo l'appartenenza al rispettivo ambito territoriale [Art.2 comma 2.1].

7.3. La scelta del luogo di sepoltura è manifestata in forma scritta dal *de cuius* durante la sua vita. Nel caso in cui la scelta non venga manifestata secondo le modalità sopra descritte, essa spetta, con ordine di priorità: al coniuge o al soggetto ad esso equiparato dalle vigenti leggi; in sua assenza ai parenti prossimi; in loro assenza agli eredi.

7.4. L'Ente Gestore può soddisfare la volontà come manifestata ai sensi del precedente comma, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto e comunque compatibilmente con il fabbisogno cimiteriale.

7.5 Qualora nel cimitero prescelto non vi sia disponibilità, la sepoltura avverrà in uno dei cimiteri appartenenti allo stesso ambito ovvero nei cimiteri del Comune;

CAPO II – Accertamento cause di morte, osservazione dei cadaveri.

Art. 8 - Denuncia delle cause di morte

8.1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

8.2. La dichiarazione di morte è fatta da uno dei familiari o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.

8.3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

8.4. Fermo restando quanto prescritto dai precedenti commi, i medici devono per ogni caso di morte

di persona da loro assistita denunciare al Comune la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

8.5. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

8.6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

8.7. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

8.8. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8.9. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.

8.10. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

8.11. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8.12. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 9 - Riscontro diagnostico

9.1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

9.2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

9.3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

9.4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

9.5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

Articolo 10 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

10.1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento, secondo le modalità indicate dalla Legge 10 febbraio 2020, n. 10. (*Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*).

10.2. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*). La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

10.3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 10.2. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui alla Legge n. 205/2017. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 10.2, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

10.4. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*).

10.5. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 10/2020, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente articolo.

10.6. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere, previo accertamento della volontà espressa dal defunto.

10.7. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo di rilevazione, anche elettronico.

10.8. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. n.285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero comunale.

10.9. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero comunale, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che richiede l'utilizzo dei cadaveri, dei pezzi anatomici e dei prodotti del concepimento di cui al comma 5 del presente articolo.

10.10. Agli istituti universitari il competente servizio dell'ASL, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero comunale.

10.11. Le eventuali relative spese (comprese quelle di trasporto e di riconsegna e riallocazione) sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

10.12. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero comunale.

10.13. È vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Articolo 11 - Prelievi per trapianti terapeutici

11.1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge Quadro 1 Aprile 1999, n. 91, così come modificata dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216 (*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*).

Articolo 12 - Depositi di osservazione ed obitori

12.1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei locali a tali fini destinati, laddove disponibili.

12.2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

12.3. Nel deposito di osservazione, di regola, è ammessa la presenza e la permanenza del personale autorizzato.

12.4. Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

12.5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi ha luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 17/03/1995, n. 230, e successive modifiche, in quanto applicabili, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione alla situazione concretamente sussistente.

CAPO III – Salma e Feretri

Articolo 13- Deposizione della salma nel feretro

13.1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla legge.

13.2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

13.3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali, o decorosamente avvolti in lenzuola.

13.4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

13.5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 14 - Feretri provenienti da altro Comune

14.1. Se il feretro proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e si tratta di sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

14.2. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 15 - Verifica e chiusura dei feretri

15.1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

15.2. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

15.3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

15.4 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/90, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso.

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

15.5 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

15.6. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

15.7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., o suo Delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

15.8. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

15.9. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285.

15.10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

15.11. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzate dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 16 - Piastrina di riconoscimento

16.1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

16.2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

CAPO I - Disposizioni comuni

Articolo 17 - Inumazioni e tumulazioni

17.1. Le inumazioni e le tumulazioni sono eseguite previo rilascio, rispettivamente, della apposita autorizzazione e concessione cimiteriale.

Articolo 18 - Deposito

18.1. Per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni (48 ore). In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni.

18.2. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Comune dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa apertura della eventuale cassa metallica.

CAPO II – Inumazioni

Articolo 19 – Inumazioni comuni e private

19.1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.

19.2. Solo se previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale possono essere date in concessione aree per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso la concessione soggiace alle stesse norme per le concessioni relative alle tumulazioni.

19.3. I campi di inumazione di ciascun cimitero sono divisi in riquadri contraddistinti sulla planimetria con numero arabo progressivo. Essi sono periodicamente aggiornati dall'Ente Gestore.

19.4. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- b) sono private quelle di durata pari o superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

19.5. L'inumazione avviene secondo i criteri definiti dal Comune, quindi senza facoltà di scelta dei familiari del defunto, partendo da un'estremità sino al completamento della fila senza interruzione e così procedendo.

19.6. In deroga ai criteri di cui al comma 19.5, è consentita la possibilità di inumare un defunto nella parte estrema della fila qualora il coniuge o un parente entro il primo grado in linea retta del suddetto defunto sia affetto da impossibilità permanente a deambulare, certificata dalle competenti Autorità. L'istruttoria e la relativa autorizzazione sono di competenza del Servizio cimiteriale che è tenuto a valutare i presupposti e la fattibilità della sepoltura.

Art. 20 – Autorizzazione alla inumazione

20.1. Le inumazioni nei campi comuni sono soggette ad autorizzazione ed al pagamento della tariffa approvata con delibera della Giunta Comunale.

20.2. La durata del periodo di inumazione è di 10 anni decorrenti dalla data della sepoltura.

Art. 21 – Modalità di inumazione

21.1. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. In caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

21.2. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed all'Ente Gestore del servizio cimiteriale operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale

Art. 22 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

22.1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

22.2. Nel caso in cui i suoli non siano idonei per ragioni geologiche, e/o mineralogiche, e/o per proprietà meccaniche e fisiche, il Comune ha facoltà di mettere in atto gli interventi necessari a ripristinare l'idoneità dei terreni.

Art. 23 – Forma e classe dei campi

23.1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 24– Cippi indicativi

24.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

24.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

24.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna.

24.4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

24.5. Sulla lapide può essere apposto un porta foto.

24.6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte.

24.7. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L. 15/12/1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con DPR 02/05/2001 n. 345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

24.8. Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

Art. 25 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

25.1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2,00 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. Tale spazio rappresenta la larghezza minima per i camminamenti pedonali nei campi di inumazione. Tali camminamenti sono rifiniti con terra battuta, non pavimentati, in modo da favorire il drenaggio delle acque meteoriche.

25.2. La superficie della fossa deve essere lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, per almeno i 2/3 delle dimensioni della fossa medesima.

Art. 26 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

26.1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

26.2. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati (corrispondente alla superficie non occupata dal copri tomba, che non potrà superare i 2/3 delle dimensioni della fossa).

Art. 27 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

27.1. I nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

27.2. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 28 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

28.1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285, artt. 74 e 75.

Art. 29– Fiori, piante e materiali ornamentali

29.1. Sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

29.2. Tutti gli ornamenti, lapidi, monumenti, ecc. devono essere realizzati in conformità a quelli contenuti nell'area di pertinenza del manufatto di seppellimento.

29.3. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

29.4. In caso di inadempienza l'Ente Gestore provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.

29.5. Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere rimossi immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.

29.6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale dell'Ente Gestore li farà rimuovere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

29.7. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

29.8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate ovvero costituiscano pericolo per gli utenti.

29.9. L'Operatore Preposto disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

29.10. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese o tramite Pec/Raccomandata, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO III – Tumulazione

Articolo 30- Tumulazione posti singoli

30.1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti ossei, resti mortali, ceneri, realizzate in loculi ed ossari costruiti dal dall'Ente Gestore.

30.2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

30.3. La durata delle tumulazioni è di 30 anni a decorrere dalla tumulazione.

30.4. La sepoltura per tumulazione, non costituendo diritto del *de cuius*, può essere concessa, a discrezione del Comune, sussistendo i presupposti di legge, previo rilascio della apposita concessione, e comunque entro i limiti di cui al presente regolamento ed al PRC.

30.5 E' ammessa, a discrezione del Comune, la tumulazione nella medesima sepoltura dei familiari del feretro tumulato, a condizione che:

- siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione;
- che il feretro tumulato sia estumulato a spese del richiedente.

In tal caso la originaria concessione si estingue, e viene rilasciata una nuova concessione della durata di anni 30 previo pagamento della Tariffa in vigore al momento della nuova tumulazione.

Articolo 31- Divieto di tumulazione provvisoria

31.1. Non è di norma consentita la tumulazione provvisoria dei feretri in un loculo libero, anche già oggetto di concessione a terzi, salvo casi di necessità ed urgenza, da motivare adeguatamente, e comunque per una durata di tempo limitata a quello necessario a superare la suddetta urgenza.

31.2. Nel caso in cui il loculo libero sia libero ma già assegnato in concessione, ai fini del precedente comma, occorre l'autorizzazione del Concessionario.

Articolo 32 - Collocazione in unico loculo

32.1. Le cassette metalliche dei resti ossei o le urne cinerarie del coniuge o dei parenti in linea retta e collaterale di primo e secondo grado possono essere collocate nelle sepolture private e nei loculi contenenti i feretri dei congiunti su richiesta dei parenti di grado più prossimo.

32.2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, e comunque per un numero massimo stabilito con le delibere di Giunta che approvano le Tariffe, previo rilascio di apposita concessione da parte degli uffici comunali e pagamento dell'intero onere di concessione. In tal caso la scadenza della concessione di collocazione delle cassette o urne coincide con la scadenza della concessione originaria di tumulazione del feretro.

32.3. Nel caso in cui il sepolcro abbia una durata perpetua, l'introduzione di tali cassette comporta il venir meno e/o l'estinzione della perpetuità, e la durata del sepolcro è determinata in anni 30 a decorrere dall'inserimento dell'urna cineraria/cassettina resti ossei.

Art. 33 - Manutenzione

33.1. Le spese inerenti la manutenzione straordinaria dei loculi, delle tombe murate (dette anche nel Cimitero Monumentale airole giardinetto), dei viali a lastrico, degli ossari, delle nicchie cinerarie sono a carico del dell'Ente Gestore, ad esclusione di quelle inerenti la lapide.

33.2. Spettano al Gestore del Servizio Cimiteriale:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti presenti nell'area cimiteriale e quindi ricompresi all'interno delle mura di perimetrazione;
- la manutenzione ordinaria all'esterno delle aree cimiteriali, esclusivamente per le particelle catastali in cui insiste il cimitero, limitatamente alle sole attività di pulizia e sfalcio dell'erba;

33.3 La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti interni, che pur contenendo posti tomba non sono utilizzabili per le attività di estumulazione/tumulazione, è di esclusiva spettanza del soggetto proprietario.

CAPO IV- Cappelle Gentilizie

Art. 34 – Definizione

34.1. La cappella di famiglia (e/o cappella gentilizia e/o edicola funeraria) nonché i blocchi di loculi privati, possono essere assegnate in concessione per la durata massima di anni 99 con possibilità rinnovo, ad esclusiva discrezione da parte del comune, per un periodo della medesima durata, previo pagamento del canone concessorio vigente al momento del rinnovo.

Art. 35– Uso delle Cappelle gentilizie

35.1. Il diritto di uso delle cappelle gentilizie nonché dei blocchi di loculi concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei Familiari aventi diritto di sepoltura; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

35.2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 36 – Costruzione dell’opera – Termini

36.1. L’opera deve essere realizzata entro e non oltre 24 mesi dalla data di stipula del contratto, prorogabile, su istanza del concessionario, di ulteriori 6 mesi. Il mancato ed ingiustificato rispetto dei suddetti termini determina l’immediata ed automatica decadenza della concessione;

36.2 Le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi saranno a totale carico del concessionario.

Art. 37 –Manutenzione delle Cappelle gentilizie

37.1. La manutenzione delle cappelle gentilizie e dei blocchi di loculi spetta ai concessionari nonché ai suoi eredi ed a tutti coloro che hanno il diritto di sepoltura. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che l’Ente Gestore ritenga necessario prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

37.2. Nel caso di cappelle gentilizie o di blocchi di loculi che presentano parti comuni, le manutenzioni di tali parti comuni (ad esempio copertura) sono a carico di tutti i soggetti concessionari in quote proporzionali alla dimensione del manufatto in concessione

37.3. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere entro un termine assegnato notificata al concessionario e/o anche ad uno solo degli eredi e/o anche ad uno solo degli aventi diritto alla sepoltura, gli interventi manutentivi, laddove necessari a prevenire o eliminare una situazione di pericolo per cose e/o persone, vengono realizzati a cura dell’Ente Gestore ed a spese dei suddetti soggetti. Il mancato spontaneo pagamento delle somme sostenute dall’Ente Gestore legittima questo ultimo ad agire anche giudizialmente per il recupero delle suddette spese, senza che sia necessario notificare una ulteriore diffida.

37.4. La previsione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di interventi su parti comuni, laddove uno dei concessionari non intenda partecipare alle spese per la quota di sua spettanza.

Art. 38 - Divisioni

38.5. La divisione dei posti tomba, l’individuazione di separate quote o la rinuncia di singoli posti non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso, che deve essere in ogni caso esercitato nel rispetto della legge e del presente Regolamento.

CAPO V- Trasferimento in altra sepoltura

Articolo 39 - Ammissibilità della Traslazione

39.1. Le traslazioni delle salme sono ammesse, a richiesta degli aventi titolo, nei soli casi in cui sia in corso di validità il contratto di concessione alla tumulazione.

39.2. La traslazione delle salme prima del decorso di 20 anni dalla tumulazione sono ammissibili nei soli casi in cui è ammissibile la estumulazione straordinaria ai sensi e per gli effetti del DPR 285/1990

39.3. È ammessa, nei limiti di disponibilità di spazi presso la destinazione richiesta, la traslazione di un feretro tumulato in un cimitero del Comune di Arezzo in altro loculo e/o tomba e/o cappella gentilizia siti nel medesimo cimitero o in altro cimitero del Comune di Arezzo:

- a) per consentire il ricongiungimento di marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle, congiunti di convivenze legali;
- b) per consentire al coniuge/convivente o al parente di 1° e 2° grado del defunto affetto da una incapacità di deambulazione, debitamente certificata, anche sopraggiunta successivamente la sepoltura, di accedere in maniera più agevole alla sepoltura;
- c) per consentire in via provvisoria agli avanti diritto interventi di manutenzione straordinaria del sepolcro, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di tali interventi;

d) nei casi di cui ai precedenti punti **a** e **b**, è altresì ammessa la traslazione nei cimiteri del Comune di Arezzo, dei soli feretri tumulati in altro Comune sempre nei limiti delle disponibilità di spazi.

Art. 40 - Aveni diritto a presentare l'istanza di traslazione

40.1. Gli aventi titolo alla richiesta di traslazione sono quelli indicati all'art 7 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 41 - Autorizzazione alla traslazione

41.1. La traslazione non costituisce un diritto bensì una sola facoltà degli aventi titolo e presuppone, quindi, la presentazione di apposita istanza da parte degli aventi diritto, ed il rilascio della autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

41.2. Le esigenze di prima sepoltura ed il fabbisogno cimiteriale prevalgono sempre sugli interessi degli aventi titolo che presentano l'istanza di traslazione.

Art. 42 - Traslazione d'ufficio

42.1. Per improrogabili esigenze di servizio può essere disposta la traslazione d'ufficio, previo congruo avviso dei familiari relativamente la nuova sistemazione del proprio defunto, anche se temporanea.

Art. 43 - Effetti della autorizzazione alla traslazione

43.1. L'autorizzazione alla traslazione del feretro tumulato in un cimitero in altro loculo e/o tomba e/o cappella gentilizia sita nel medesimo cimitero o in altro cimitero del Comune, comporta, tranne che per i casi di traslazione provvisoria e di traslazione d'ufficio temporanea, la retrocessione della originaria concessione, e si perfeziona con il rilascio di una nuova concessione alla tumulazione.

43.2. L'autorizzazione alla sepoltura produce effetti solo dopo il rilascio della nuova concessione ed il pagamento del canone di concessione, da corrispondersi entro il termine stabilito dall'Ente Gestore.

43.3. La durata della nuova concessione è pari al periodo residuo di sepoltura dell'originario titolo legittimante la sepoltura per la quale viene richiesta la traslazione.

43.4. Il canone della nuova concessione è calcolato secondo la seguente formula:

canone della nuova concessione stabilito dall'ultimo piano Tariffario approvato con delibera di Giunta Comunale *diviso* 30 (durata del contratto di concessione) *moltiplicato* per gli anni di residua durata della originaria concessione, *detrato* il rimborso da calcolarsi secondo i criteri previsti dalla delibera di Giunta Comunale.

Art. 44 - Spese relative alla traslazione

44.1. Le spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per la estumulazione ed esumazione straordinaria le spese murarie e le spese di trasferimento, nonché quelle per rendere il sepolcro utilizzabile per altra sepoltura, sono a carico degli aventi diritto, tranne nel caso di traslazione di ufficio, ove le spese sono a carico dell'Ente Gestore.

44.2. Il Comune in particolari e provate situazioni per inaccessibilità alla sepoltura da parte di soggetti con sopravvenute e certificate disabilità gravi, può autorizzare il trasferimento in posto più accessibile e può esonerare il soggetto al pagamento delle spese accessorie (spese murarie e di trasferimento) richiedendo la corresponsione della sola tariffa di concessione per gli anni residui.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - Concessioni cimiteriali e istituti connessi

Art. 45 - Atto di concessione: Concessione a viventi

45.1. La concessione avente ad oggetto le aree private ad inumazione, i loculi, le tombe murate (dette anche nel Cimitero Monumentale aiole giardinetto), i viali a lastrico, gli ossari, le nicchie cinerarie, le aree destinate alla realizzazione di cappelle gentilizie, nonché le cappelle gentilizie, allo stato grezzo o finito, i blocchi di loculi, deve risultare da apposita Concessione.

45.2 Per Concessione ai sensi del precedente comma, si intende il provvedimento amministrativo adottato dall'Ente Gestore e la Convenzione di concessione stipulata tra l'Ente Gestore ed il Concessionario, che possono coesistere anche in un unico documento. Nel caso di concessione di posti singoli, la Concessione consiste nell'atto sottoscritto dalle parti.

45.3. Prima o contestualmente la stipulazione della Convenzione o dell'Atto, il Concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

45.4. L'importo della concessione è periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

45.5. Le concessioni sono assegnate solo in presenza di feretro, fatte salve quelle avente ad oggetto le aree private ad inumazione le aree destinate alla realizzazione di cappelle gentilizie, nonché le cappelle gentilizie, allo stato grezzo o finito, i blocchi di loculi.

45.6. L'assegnazione di concessioni aventi ad oggetto i nuovi loculi, le nuove tombe murate (dette anche nel Cimitero Monumentale aiole giardinetto), i nuovi ossari, le nuove nicchie cinerarie avviene, di norma, per ordine progressivo, partendo sempre da un estremo.

45.7. In deroga a quanto prescritto dal precedente comma il coniuge e/o il soggetto ad esso equiparato dalla legge e/o il parente di primo grado del defunto possono essere tumulati nel posto contiguo ove risulta tumulato questo ultimo, anche se in file diverse.

Art. 46– Doveri dei concessionari

46.1. I concessionari sono tenuti a rispettare gli obblighi che scaturiscono dalla Concessione nonché tutti quelli che la legge attribuisce loro.

46.2. La grave violazione di tali doveri può determinare la decadenza della concessione.

Art. 47 – Divieto trasferimento della concessione

47.1. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa all'Ente Gestore secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 48 – Retrocessione

48.1. La retrocessione è la restituzione della concessione e dell'oggetto della stessa da parte del Concessionario all'Ente Gestore.

48.2.La retrocessione non costituisce un diritto del Concessionario, può essere accettata a discrezione dell'Ente Gestore sussistendo i presupposti di fatto e di diritto nonché sussistendo una situazione di opportunità o convenienza per nuove concessioni.

48.3. La richiesta di retrocessione deve essere formulata dal Concessionario, se in vita, ovvero da tutti gli aventi titolo, o da uno di essi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., con cui dichiara sotto la propria responsabilità di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.

Art. 49– Subentri

49.1. In caso di decesso del Concessionario, subentrano nella concessione gli eredi del medesimo concessionario ancorché, nel caso di cappelle gentilizie e di blocchi di loculi, non aventi diritto alla sepoltura.

Per subentro si intende il subentro nei diritti ed obblighi che scaturiscono dalla Concessione, ad esclusione del diritto di sepoltura che, nel caso di cappelle gentilizie e di blocchi di loculi, rimane in capo al concessionario ed ai familiari aventi diritto secondo la definizione fornita nel presente Regolamento, mentre negli altri casi rimane in capo al defunto tumulato.

49.2. Il subentro determina la variazione della Concessione che, in assenza di indicazioni da parte del subentrante o dei subentrati entro 12 mesi dal decesso del Concessionario è effettuata d'ufficio dall'Ente Gestore.

Art. 50 - Revoca

50.1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Ente Gestore ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

50.2. Verificandosi questi ultimi casi la concessione in essere viene i, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

50.3. Sia l'avvio al procedimento che la revoca vengono notificate al concessionario o, in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in caso di morte dello stesso agli eredi e aventi titolo.

50.4. Le concessioni perpetue possono essere revocate a condizione che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave insufficienza nel cimitero rispetto all'effettivo fabbisogno.

50.5. Le concessioni perpetue si estinguono e si trasformano in concessioni ordinarie di 30 anni qualora sulle stesse vengono apportate modifiche su precisa richiesta degli aventi causa.

Art. 51 – Decadenza

51.1. La decadenza della concessione, oltre ai casi di revoca indicati dal presente Regolamento può essere dichiarata:

- a) quando non è stato presentato il progetto per la costruzione entro il termine fissato dalle Norme tecniche di attuazione del piano cimiteriale in vigore;
- b) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla Concessione.
- c) quando sono state realizzate opere senza il prescritto permesso di costruire;
- d) quando i lavori di costruzione non siano ultimati entro il termine previsto dal citato piano cimiteriale;

- e) quando non si adempie all'ordinanza del Sindaco che ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;
- f) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

51.2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo. Il provvedimento conclusivo di decadenza viene parimenti notificato al concessionario. In caso di morte di quest'ultimo l'avvenuta decadenza viene comunicata agli eredi e aventi titolo. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 52 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

52.1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità dell'Ente Gestore il quale, potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Art. 53 – Estinzione

53.1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, o quando non vi siano più eredi del concessionario.

53.2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere il rinnovo della concessione o di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

53.3. Allo scadere del termine, in assenza di richiesta di rinnovo, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Ente Gestore collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I – Disposizioni Comuni

Art. 54 – Definizione di estumulazione ed inumazione

54.1. L'estumulazione consiste nell'estrazione dal posto in muratura (loculo, ossario e cappella, edicola, tomba di famiglia).

54.1. L'esumazione consiste nel disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra.

Articolo 55- Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

55.1. Annualmente il Responsabile dei Servizi cimiteriali, o suo delegato, cura la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme con concessione che andranno in scadenza dal 01.01 al 31.12. Tali tabulati, unitamente a provvedimento dirigenziale verranno pubblicati presso l'albo pretorio del Comune e presso l'albo della Prefettura della Provincia di riferimento e affissi presso la bacheca presente in ciascun cimitero.

55.2. I posti in scadenza sono soggetti ad esumazione/estumulazione a decorrere dal giorno successivo alla scadenza medesima secondo il Programma di esumazioni/estumulazioni predisposto dall'Ente Gestore.

Articolo 56 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

56.1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite previo pagamento della tariffa approvata annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 57 - Raccolta delle ossa

57.1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta di collocamento in sepoltura privata.

57.2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o in tomba privata od in altra sepoltura privata all'interno del cimitero, quale ne sia la tipologia, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 58 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

58.1. I rifiuti cimiteriali prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni vengono gestiti con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in applicazione alle normative vigenti.

58.2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia preventivamente.

58.3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato agli atti dei Servizi cimiteriali.

58.4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali invenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 (sei) mesi. Decorso il termine, qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dall'Ente Gestore e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 59 - Disponibilità dei materiali

59.1. Su richiesta degli aventi diritto l'Ente Gestore può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

59.2. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione dell'Ente Gestore dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Art. 60 – Destinazione Resti Ossei e Salma Inconsunta

60.1. I resti ossei provenienti da esumazione/estumulazione devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, o altri manufatti posti all'interno del perimetro cimiteriale.

60.2. Se il cadavere estumulato /esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è:

- **in caso di esumazione**, avviato per l'inumazione in campo comune, a meno che non si debba procedere alla cremazione;
- **in caso di estumulazione**, avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, o ritumulato in controcassa, a meno che non si debba procedere alla cremazione.

60.3. Il periodo di nuova inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.

60.4. Il Gestore non è tenuto dalla legge a dare avviso generale né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti della scadenza delle concessioni o della scadenza di 10 anni delle inumazioni. Allo scopo di agevolare gli interessati il Gestore provvede, dopo aver soddisfatto le procedure previste dalla L. 130/2001, al trattamento prestabilito per i resti mortali che viene ordinariamente individuato nella loro cremazione, dandone notizia con cartello apposto all'ingresso del cimitero, nonché con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione. L'informativa deve essere presente con congruo anticipo prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

Art. 61 – Ossario comune

61.1. Nei cimiteri è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni per le quali i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

61.2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio o altro sistema di smaltimento consentito dalla legge. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

61.3. Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

61.4. Alcuni cimiteri di Arezzo dovranno essere dotati di un cinerario comune per accogliere e conservare collettivamente in perpetuo le ceneri rivenienti dalla cremazione delle salme.

CAPO II – Esumazioni

Articolo 62 - Esumazioni ordinarie

62.1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

62.2. Le salme inconsunte, se non destinate alla cremazione, possono essere inumate per un periodo di 5 anni o nel minor periodo di 2 anni nel caso in cui sia trattate con enzimi.

62.3. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.

62.4. È compito dell'operatore cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

62.5. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, l'Ente Gestore può disporre di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.

62.6. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a 5 (cinque) anni.

Articolo 63 - Esumazioni straordinarie

63.1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dell'Ente Gestore, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

63.2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dalla autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

63.3. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma della legge regionale, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

63.4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina legale dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

63.5. Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

CAPO III – Estumulazioni

Articolo 64– Estumulazione ordinaria

64.1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

64.2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

64.3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

64.4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

64.5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è inumato in controcassa per altri 5 anni o per 2 anni qualora fosse additivata con gli enzimi biologici, in uno dei cimiteri di Arezzo, a discrezione dell'Ente Gestore, previo pagamento della tariffa dovuta.

64.6. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienicosanitario da richiedere all'ASL competente.

Articolo 65– Estumulazione straordinaria

65.1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

65.2. Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni

peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL competente.

65.3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

65.4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

65.5. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

65.6. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dall'Ente Gestore

65.7. Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D.23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo alla cancelleria la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

65.8. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 66– Estumulazione feretri in loculi gemellari

66.1. La estumulazione di feretro tumulato in un loculo gemellare sovrapposto con entrambi i loculi con accesso verso l'esterno, in aiuola giardinetto e viale a lastrico affiancato è ammessa a condizione che venga estumulato anche l'altro feretro.

66.2. La estumulazione di feretro tumulato in un loculo gemellare sovrapposto avente solo un loculo con accesso verso l'esterno, aiuola giardinetto e viale a lastrico della tipologia sovrapposta è ammessa a condizione che venga estumulato anche l'altro feretro. In tal caso i posti gemellari vengono ridotti ad un solo posto, anche per l'eventuale successiva tumulazione.

Articolo 67 – Estumulazione loculi a concessione perpetua

67.1. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, l'estumulazione determina l'estinzione della concessione perpetua per esaurimento della finalità per cui era stata richiesta ed ottenuta; tale previsione vale anche per le concessioni relative ai loculi, aiuole giardinetto e viali gemellari sovrapposti con le modalità di cui al precedente articolo 66.

67.2. Le salme sottoposte a concessione perpetua possono essere traslate previo rilascio della concessione della durata di 30 anni, e previo pagamento del canone di concessione.

Art. 68 – Posti esclusi dalle attività di estumulazione

68.1. I posti tomba esclusi dalle attività di estumulazioni sono i posti tomba non utilizzabili nei cimiteri. Rientrano su tale ambito i viali lastricati con copertura in elementi in pietra e manufatti per i quali è necessario mantenere la memoria storica, come individuati dalla Soprintendenza.

TITOLO V – CREMAZIONE ED ISTITUTI CONNESI

CAPO I – Cremazione e istituti connessi

Articolo 69 - Oggetto e finalità

69.1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 66 del 12 novembre 2013 e al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).

Articolo 70– Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.

70.1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune del decesso o di ultima sepoltura, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. In ogni caso, l'ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla immediatamente all'altro ufficiale di stato civile per i provvedimenti di competenza;

70.2. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

70.3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

70.4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

70.5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

70.6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

70.7. L'area crematoria in cui viene effettuata la cremazione dei cadaveri, di resti mortali e di ossa è situata presso il cimitero comunale di Arezzo e comprende l'Ara di cremazione, i luoghi riservati alla conservazione delle ceneri, il cinerario comune, il Roseto. Nel cimitero sono predisposte sale per consentire la commemorazione ed il commiato dal defunto durante il rito della cremazione, all'atto della riconsegna delle ceneri o durante la dispersione delle stesse nel rispetto della dignità della persona indipendentemente dalla religione o dalla cultura di appartenenza.

Articolo 71- Destinazione delle ceneri.

71.1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

71.2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
- b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservate all'interno di un cimitero nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, D.P.R.285/1990;
- d) disperse;
- e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro soggetto a ciò autorizzato.

Articolo 72 - Affidamento e dispersione delle ceneri.

72.1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile che riferiscono l'espressione di volontà del defunto. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 73 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

73.1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dall'Ente Gestore.

73.2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n° 445 consegnata all'Ufficiale di Stato Civile individuare chi di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 74 - Consegna ed affidamento delle ceneri

74.1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna sigillata di adeguata capienza e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

74.2. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari (coniuge o, in difetto, parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi).

74.3. Il soggetto affidatario sottoscrive un documento in cui è indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria. Tale documento, redatto in triplice copia, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

74.4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

74.5. In ogni caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

74.6. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione o l'affidamento. In questo caso le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali (in urna o nel cinerario comune).

74.7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Articolo 75 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

75.1. La richiesta di affidamento delle ceneri viene presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso oppure del Comune dove vengono esumati o estumulati i resti mortali;

75.2. La richiesta deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
- b) le generalità della persona a cui verrà affidata l'urna;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
- d) l'impegno da parte dell'affidatario a:
 - custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - comunicare ogni variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione, previa comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso oppure nel comune dove è stato autorizzato l'affidamento delle ceneri;
 - consentire l'effettuazione, nei locali adibiti quali deposito dell'urna, di accertamenti di verifica e controllo, attraverso il personale specificamente incaricato.

75.3. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'art. 70 del presente regolamento dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dal presente articolo, oppure conferire le ceneri nel cimitero comunale. La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso del defunto oppure dove è stato autorizzato l'affidamento delle ceneri.

75.4. Resta salva la facoltà dell'erede dell'affidatario deceduto, di farsi carico dell'affidamento, previa acquisizione del consenso dei parenti del defunto di cui all'art. 70.

Articolo 76 - La dispersione delle ceneri

76.1. Il Comune, conformemente alle disposizioni della legge regionale 29\2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 78 del presente Regolamento .

76.2. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune oppure del Comune dove vengono esumati/estumulati i resti mortali, come previsto dal DPR 254/2003 art. 3 comma 5.

76.3. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

76.4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 74 del presente Regolamento.

Articolo 77 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

77.1. La richiesta di dispersione delle ceneri viene presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

77.2. La richiesta deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
- b) le generalità della persona che provvederà alla dispersione ;
- c) l'indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall'avente titolo alla dispersione.
- d) l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale.

Articolo 78 - Luoghi di dispersione delle ceneri

78.1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

- a) In aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) In natura;
- c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

78.2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

78.3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

78.4. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri l'Ente Gestore individua all'interno del cimitero un luogo ove collocare, su richiesta e a cura dell'affidatario delle ceneri o del richiedente la dispersione, la suddetta memoria

78.5. La richiesta di apposizione della memoria può essere presentata dai parenti del defunto di cui all'art. 70 e sempre che non sussista espressa volontà di non menzione da parte del defunto.

Articolo 79 – Riti di commemorazione

79.1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 80 - Informazione ai cittadini

80.1. Le informazioni cimiteriali sono divulgate dall'Ente Gestore.

TITOLO VI – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – Trasporti funebri

Articolo 81-Trasporti funebri

81.1. Il servizio di trasporto funebre è qualificato come servizio di pubblica necessità, ai sensi della normativa vigente.

81.2. Nell'ambito del territorio comunale è consentito l'esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese di onoranze funebri, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

81.3. L'addetto ai trasporti funebri assume le vesti di incaricato di pubblico servizio lungo tutto il tragitto del trasporto.

81.4. All'entrata del cimitero al soggetto di cui al comma precedente subentra il custode del cimitero o chi lo sostituisce.

81.5. Chi effettua il trasporto è responsabile del puntuale e regolare svolgimento del servizio, e deve essere munito dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, oltre che della autorizzazione al trasporto di cadavere, prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 e in conformità alle disposizioni regionali in materia.

Articolo 82 - Orario dei trasporti

82.1. L'orario dei trasporti deve essere concordato obbligatoriamente con il Responsabile dei Servizi cimiteriali, e deve tenere di conto degli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

82.2. I ministri della Chiesa Cattolica e degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei trasporti.

Articolo 83 - Norme generali per i trasporti

83.1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione.

Articolo 84 - Trasferimento di salme senza funerale

84.1. Se la salma non si trova in luogo diverso dalla abitazione, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

84.2. I predetti trasferimenti alla porta della casa di abitazione sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 85 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

85.1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

85.2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché

il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

85.3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

85.4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 86 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

86.1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati o di persona munita di apposito mandato conferito dagli interessati medesimi.

86.2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

86.3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

86.4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 87 - Trasporti all'estero o dall'estero

87.1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. n. 285/90.

L'autorità territorialmente competente è il Sindaco, così come da D.P.C.M. 26/05/2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.

87.2. Per il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche sulle eseguite prescrizioni devono essere effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte.

Articolo 88 - Trasporto di ceneri e resti

88.1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

88.2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

88.3. Le ossa umane, i resti mortali assimilabili e le ceneri devono essere raccolti in conformità alle prescrizioni di legge.

88.4. Il Soggetto Gestore del servizio cimiteriale è autorizzato a provvedere direttamente al trasporto presso il cimitero di Arezzo delle salme inconsunte (resti mortali) rinvenuti a seguito di estumulazione/esumazione nei cimiteri extraurbani del comune di Arezzo per essere sottoposti al processo di cremazione. Le salme inconsunte (resti mortali) dovranno essere trasportate all'interno dei cassoncini in legno o altro materiale compatibile con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Il

trasporto dovrà essere effettuato tramite automezzo autorizzato di proprietà del Soggetto Gestore e soggetto a verifiche annuali di conformità. Il trasporto della salma inconsunta (resto mortale) dovrà essere accompagnato dal verbale di esumazione/estumulazione con indicazione del cimitero di partenza, il posto tomba dal quale è avvenuta la estumulazione/esumazione e l'ora di avvenuta operazione.

Articolo 89 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

89.1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

89.2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO VII - CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I – Piano regolatore cimiteriale

Art. 90 - Elenco cimiteri

90.1. Il Soggetto Gestore provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri presenti nel territorio del Comune di Arezzo di proprietà del Comune medesimo e della APSP Fraternita dei Laici dove assume efficacia il presente Regolamento tranne che per il Cimitero di Pieve a Maiano che, pur ricadendo ai margini del territorio di Arezzo, viene gestito dal Comune di Civitella della Chiana;

90.2 L'Ambito Territoriale dei siti cimiteriali del Comune di Arezzo è riportato nell'**Allegato A** e nella planimetria **Allegato A1** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 91 - Reparti speciali nel cimitero

91.1. All'interno dell'ambito cimiteriale è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

91.2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

91.3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

91.4. All'interno del cimitero potrà essere individuato un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesta.

91.5. All'interno del cimitero potrà altresì essere individuata un'apposita area per la inumazione per i deceduti che, al momento del decesso, non abbiano compiuto i 25 anni di età.

Art. 92 - Piano Regolatore Cimiteriale

92.1. Il Comune provvede ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che è costituito quantomeno da:

- i.** catasto dei posti tomba utilizzabili;
- ii.** dati statistici;
- iii.** mappa dei cimiteri;
- iv.** elaborati dello stato attuale e di progetto dei siti e dei relativi ampliamenti.

Il Piano Regolatore cimiteriale è predisposto in conformità al DPR 295/1990 con particolare riferimento agli artt. 58 e 59.

Art. 93 – Catasto dei posti per sepoltura

93.1. Il catasto dei posti tomba rileva e descrive per ogni cimitero i posti utilizzati per le inumazioni e/o tumulazioni di qualsiasi tipo e natura, e definisce la loro conformità alla normativa nazionale e regionale vigente al momento della inumazione e/o tumulazione ed a quello del rilevamento.

Il catasto è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

Art. 94 – Mappe dei cimiteri

94.1. La mappa dei cimiteri è costituita da:

- i.** la planimetria di ogni singolo cimitero ove sono individuate le aree per i campi comuni di inumazione nonché quelle che si intendono riservare alle sepolture private, nonché quelle che possono essere destinate ai reparti speciali;
- ii.** la planimetria di ogni singolo cimitero ove è individuata la posizione dei posti sepoltura, in base al codice del cimitero, la zona di sepoltura, il numero progressivo e la fila;
- iii.** registro delle sepolture ove per ogni sepoltura è indicato, quanto meno:
 - a)** generalità del defunto o dei defunti inumato/i e/o tumulato/i;
 - b)** il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento oppure il numero di protocollo della concessione alla tumulazione;
 - c)** in caso di concessione, le generalità del concessionario o dei concessionari e la natura e la durata della concessione;

94.2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture relative al cimitero del Comune. È aggiornata con cadenza quinquennale.

Art. 95 – Elaborati

95.1. Gli elaborati statistici contengono i dati sulla mortalità media annuale durante l'ultimo decennio, nonché il calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione. Sono aggiornati con cadenza quinquennale.

TITOLO VIII - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – Imprese Onoranze Funebri

Articolo 96 - Attività funebre

96.1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a)** disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b)** fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c)** trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

96.2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge nazionale/regionale.

Articolo 97 - Divieti

97.1. Alle imprese è fatto divieto di:

- a) sostare negli uffici e nei locali del Gestore oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

97.2. All'impresa funebre è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti.

Articolo 98 - Prestazioni

98.1. Il Comune individua le Imprese funerarie tenute a svolgere i seguenti servizi:

- a) servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

98.2. I corrispettivi di detti servizi sono regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili.

TITOLO IX - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Capo I – Imprese e lavori privati

Articolo 99 - Accesso al cimitero

99.1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.

99.2. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero, salva la possibilità di attivare prestazioni a carattere istituzionale.

99.3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda correttamente istruita, e dovranno comunque comunicare la data di inizio lavori al Gestore.

99.4. I lavori dovranno svolgersi durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero, salva diversa disposizione contenuta nell'atto autorizzativo.

99.5. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

99.6. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile del servizio cimiteriale, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

99.7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

99.8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 100 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

100.1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui all'art. 90 del DPR 285/90, a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, ed alla normativa edilizia ed urbanistica comunale

100.2. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente.

100.3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del DPR 285/90.

100.4. Le cappelle gentilizie ed i blocchi di loculi non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

100.5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

100.6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capo I titolo IX del Regolamento le imprese devono consegnare all'Ente Gestore la documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

100.7. Le comunicazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 101 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

101.1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

101.2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore.

101.3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

101.4. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di portata superiore a 35 quintali.

101.5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

101.6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 102-Orario di lavoro

102.1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.

102.2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente Gestore.

102.3. I lavori non possono essere eseguiti e devono essere momentaneamente sospesi durante le operazioni di sepoltura per garantire decoro e silenzio del momento nel quale si eseguiti i seppellimenti.

Articolo 103- Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

103.1. Nella settimana antecedente la Commemorazione dei Defunti e la Via Crucis non è autorizzato l'inizio dei lavori presso i cimiteri da parte di operatori privati; quelli in corso devono essere sospesi con obbligo di recinzione e messa in sicurezza dell'area di intervento.

TITOLO X – POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I – Polizia dei Cimiteri

Articolo 104 -Orario

104.1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune. È vietato l'accesso in orari diversi salvo quanto stabilito dal Comune.

104.2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Art. 105 - Compiti degli operatori cimiteriali

105.1. Gli operatori cimiteriali sono incaricati di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 10/09/1990 n. 285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento Comunale.

Art. 106 –Tenuta dei documenti obbligatori

106.1. L'Operatore cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; egli inoltre trasmette giornalmente agli uffici la documentazione per essere annotata negli appositi registri cimiteriali, ossia :

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

106.2. I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

106.3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 107 - Disciplina dell'ingresso

107.1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

107.2. È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, salvo autorizzazione del Comune;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

107.3. È consentito l'ingresso a coloro che sono accompagnati da cani purché muniti di guinzaglio e museruola;

Articolo 108 - Divieti speciali

108.1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire materiale pubblicitario;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi e commemorazioni;

108.2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 109 - Riti funebri

109.1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, purchè nel rispetto delle norme ambientali, della sicurezza e del decoro dei defunti.

Articolo 110- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

110.1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo i criteri stabiliti dal Gestore che fissi i criteri generali.

110.2. Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il funzionario Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede ad invitare i familiari o le persone interessate a procedere direttamente alla rimozione. In caso di non ottemperanza il Responsabile dei Servizi cimiteriali ha l'obbligo di disporre la rimozione, su autorizzazione del Sindaco, con addebito a carico dei familiari o persone interessate.

110.3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è, altresì, consentito il collocamento di piantine sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite dal D.P.R. n. 285/90 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

110.4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 111 - Materiali ornamentali

111.1. Il Responsabile del Servizio di custodia disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi di tombe adiacenti in modo da renderne impossibile la lettura.

111.2. Il Responsabile del Servizio della custodia disporrà il ritiro e lo smaltimento immediato di tutti gli oggetti non attinenti alle sepolture (sedie, bidoni, scope, bottiglie, ecc...).

111.3. Il Responsabile del Servizio è, altresì, autorizzato alla rimozione e allo smaltimento di ceri e portaceri che si trovino in cattivo stato di conservazione o che siano collocati in zone non consentite.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – Norme transitorie disposizioni finali

Articolo 112 - Irreperibilità dell'atto di concessione - Istituto dell'immemoriale

112.1. Per le sepolture in tomba per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della concessione. Per le sepolture in tomba che coinvolgono le confraternite, il procedimento dell'immemoriale è svolto di concerto con la Curia competente, al fine di accertare la natura o meno di confraternita.

112.2. Se il procedimento dell'immemoriale si conclude negativamente, il Comune dispone la liberazione da cadaveri o resti in essa presenti, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

112.3. Se il provvedimento dell'immemoriale si conclude positivamente, il provvedimento giudiziale (passato in giudicato) o amministrativo (definitivo) di accertamento del diritto vantato tiene luogo del regolare atto di concessione mancante, che sarà soggetto alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 113 - Determinazione tariffe e prezzi

113.1. La determinazione e variazione delle tariffe e dei canoni di concessione, viene demandata alla Giunta Comunale, che le adotta con proprio autonomo provvedimento.

Articolo 114 - Entrata in vigore

114.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile.

114.2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

114.3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la sua efficacia il Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti approvato con deliberazione C.C. n. 172 del 20.11.2014 "*in quanto assorbita dal presente Regolamento*".

114.4. Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Allegati al Regolamento:

- **ALLEGATO A - Ambiti Territoriali dei siti Cimiteriali del Comune di Arezzo**
- **ALLEGATO A1 - Planimetria Ambiti cimiteriali omogenei**